



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 01.12.2021

DETERMINA N° 296/2021

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento della funzione "Sistemi informativi, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

Riapprovazione e impegno di spesa

CIG ZF83433203

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 02.08.2021 n. 59/2021, con la quale si approvava lo Schema di accordo tra il Consorzio Boschi Carnici e la Comunità di Montagna della Carnia per il servizio Associato per la Transizione Digitale, e si incaricava il Responsabile del Servizio all'attivazione delle relative procedure;

Vista la determina del Responsabile del Servizio n. 168 del 27.08.2021 con la quale si avviavano le procedure per l'incarico del servizio associato per la funzione di Responsabile della Transizione Digitale (RTD) in convenzione con la Comunità di Montagna della Carnia;

Vista la richiesta di preventivo del 31.08.2021 prot. 1371 inviata alla Comunità di Montagna della Carnia;

Preso atto delle interlocuzioni intercorse tra gli Uffici consorziali e quelli della Comunità di Montagna della Carnia, volti alla migliore definizione del Servizio richiesto;

Preso atto che si sono rese necessarie alcune modifiche formali alla iniziale bozza di convenzione, come approvata con deliberazione del CdA 02.08.2021 n. 59/2021, e che la versione definitiva accettata dalle parti fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la Comunità di Montagna ha stabilito in via forfettaria e in relazione alle dimensioni dell'Ente stesso e dei servizi richiesti un importo complessivo pari a € 500,00 (IVA esclusa) su base annuale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la versione aggiornata della convenzione di cui trattasi, che si allega alla presente.
2. Di dare atto che la spesa annua per il Servizio di cui trattasi è stata quantificata in € 500,00 (IVA esclusa).
3. Di imputare la spesa di € 610,00 IVA inclusa, al cod. 1180 "Consulenze, liti etc" del bilancio consorziale 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Erika Andenna

Allegato 1

Comunità di montagna della Carnia CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE " SISTEMI INFORMATIVI, DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE "

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno primo (1) del mese di Dicembre, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra i signori, tutti autorizzati alla sottoscrizione del presente atto in forza delle deliberazioni riportate in premessa:

- Ermes Antonio De Crignis, nato a Ravascletto il 23.6.1953, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente della Comunità di montagna della Carnia (C.F. 93021640300) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire;
- Luigi Cacitti, nato a Tolmezzo il 03.03.1965, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente del Consorzio Boschi Carnici (C.F. CCTLGU65C03L195) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire;

PREMESSO CHE

- il Capo III della L.R. 21/2019 ha introdotto disposizioni relative alla istituzione delle Comunità di montagna;
- tali enti oltre alle proprie competenze, provvedono alla gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni compresi nel proprio territorio e conferiti dagli stessi;
- con delibera dei Consigli Comunali prima e con delibera dell'Assemblea del 9.11.2020 è stato approvato lo statuto della costituenda della Comunità di montagna della Carnia;

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

- la Comunità Montana della Carnia, prima, poi il Comprensorio e infine l'UTI Carnia da tempo hanno gestito in forma associata I SISTEMI INFORMATIVI, LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, per i propri comuni;
- gli articoli 7 e 8 del citato statuto disciplinano le modalità di conferimento delle funzioni, dei servizi e delle attività amministrative alla Comunità, nonché le modalità dell'esercizio del diritto di revoca delle competenze attribuite alla stessa;
- il Consorzio Boschi Carnici ha approvato lo schema della presente convenzione con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.59/2021 del 02.08.2021;
- la Comunità di montagna della Carnia ha approvato lo schema della presente convenzione con deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 11.05.2021;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 7 dello statuto della Comunità di montagna della Carnia, approvato con delibera dell'Assemblea del 9.11.2021, ha per oggetto il conferimento alla Comunità di montagna della Carnia, (d'ora in avanti Comunità) della gestione associata dei sistemi informativi, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione non ricomprese in funzioni già conferite alla Comunità, da parte del Consorzio Boschi Carnici (d'ora in avanti Consorzio) secondo quanto previsto e disposto dalle successive clausole.
2. L'attività della Comunità e del Consorzio, derivante dalla presente convenzione, è svolta nell'ambito del regime giuridico amministrativo, proprio degli enti pubblici, giusta quanto previsto dall'art. 4, comma 1.

Art. 2

(Finalità)

1. Il conferimento è finalizzato a garantire il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali in relazione ai seguenti principi e criteri:
 - garantire il mantenimento delle identità e degli ambiti/vallate carniche, anche attraverso idonee modalità di rappresentanza;
 - costruire una visione strategica comprensoriale, superando la logica dei confini comunali e integrando le diverse vocazioni e specificità presenti, sempre nella salvaguardia del principio di autonomia delle comunità locali e delle municipalità;
 - favorire l'ampliamento e la semplificazione dei servizi offerti ai cittadini;
 - portare a sistema l'insieme delle risorse umane presenti negli enti coinvolti;
 - promuovere, attraverso i metodi della condivisione con i rispettivi livelli istituzionali, una capacità relazionale e programmatica degli enti coinvolti;
 - garantire la perequazione delle risorse e solidarietà degli enti in merito ai costi derivanti dalla gestione associata;
 - favorire l'attivazione di strumenti tecnologici evoluti a supporto della gestione associata.
1. La gestione convenzionata di cui al precedente articolo 1, comma 2, avviene mediante attivazione dell'ufficio comune. Detta fattispecie costituisce lo strumento mediante il quale la Comunità assicura assieme al Consorzio l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.
2. L'organizzazione della funzione deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia, unicità e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'attività dell'ufficio comune comprende la gestione, per conto del Consorzio, delle funzioni amministrative e relative procedure connesse allo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 3.

Art. 3

(Funzioni e attività)

1. L'esercizio convenzionato di cui al precedente articolo 1, comma 2, comprende i procedimenti amministrativi, le attività ed i servizi di seguito specificati, nel paradigma delle normative e linee guida del CAD (Codice dell'amministrazione Amministrazione Digitale) AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) e del Piano Triennale per l'Informatica:

Amministrazione Trasparente

Viene eseguito il monitoraggio delle pubblicazioni sui siti web degli associati, al fine di mantenere la corretta pubblicazione delle informazioni.

A. Ruoli

I referenti dell'ufficio associato, possono ricoprire formalmente dei ruoli atti al corretto svolgimento delle funzioni, soggetti a nomina formale da parte degli associati:

- B. Rappresentanza presso la Regione, attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici in materia informatica e la sottoscrizione della convenzione S.I.A.L.;
- C. Amministratore di sistema per la parte infrastruttura ICT, per la gestione delle infrastrutture, che a sua volta nominerà gli amministratori esterni;
- D. RTD (Responsabile della Transizione Digitale) Associato, svolge il ruolo nelle modalità previste da CAD.

Tale elenco potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni con specifici atti del Comitato esecutivo della Comunità e del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio.

Capo II

Disciplina sull'organizzazione della funzione convenzionata

Art. 4

(Ufficio comune)

1. Per la concreta attuazione della convenzione e per ottimizzare la gestione convenzionata secondo criteri di efficacia ed efficienza, viene costituito l'ufficio comune presso la Comunità. A tale ufficio è conferito l'esercizio delle funzioni gestionali del Consorzio.

Art. 5

(Organizzazione dell'ufficio comune)

1. L'ufficio comune è composto da personale proprio della Comunità, da personale in servizio messo a disposizione dal Consorzio e/o da soggetti esterni previamente incaricati, anche ai sensi dell'art. 110 del D. lgs. n. 267/2000. La Comunità, per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente atto, potrà avvalersi di qualsiasi forma gestionale prevista dall'ordinamento, ivi comprese proprie strutture esterne.
2. Alla direzione dell'ufficio comune è preposto un Responsabile, con adeguata qualifica professionale munito dei poteri di gestione come individuati dall'art. 107 del D. lgs. n. 267/2000.

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

3. Il Responsabile è individuato dalla Comunità, secondo i criteri della competenza professionale, in relazione alle funzioni e attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. Al Responsabile, per le competenze assegnate ai sensi della presente convenzione, è attribuita la legale rappresentanza del Consorzio e della Comunità, nonché tutti i compiti, compresi l'adozione di tutti gli atti con valenza esterna ed i provvedimenti amministrativi concernenti l'ufficio comune, l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in nome e per conto del Consorzio.
5. L'ufficio Comune assicurerà il costante ed adeguato aggiornamento legislativo, l'informatizzazione delle procedure e di quant'altro occorrente per uno svolgimento sempre più semplificato delle procedure assegnate, il coordinamento delle necessarie attività di collaborazione con tutti gli uffici ed operatori presenti nel Consorzio e interessati dalle attività svolte dall'ufficio comune.
6. Sono a disposizione del Responsabile gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture del Consorzio utili per l'esercizio delle sue funzioni; il Consorzio deve trasmettere all'ufficio comune tutti gli atti eventualmente assunti in materia entro cinque giorni dalla loro adozione e comunque tutti gli atti necessari all'espletamento delle attività gestite dall'ufficio comune in tempi tali da consentire un corretto svolgimento delle attività e delle procedure gestite.
7. Saranno privilegiate modalità informatiche e digitali per la trasmissione di atti, informazioni e documenti, nonché per la gestione degli stessi e la relativa archiviazione e conservazione.
8. I meccanismi operativi necessari al funzionamento dell'ufficio comune e gli altri aspetti funzionali qui non regolati, ovvero non disciplinati nel regolamento, vengono disciplinati in sede di regolamentazione interna, che, in quanto atti di gestione, sono adottati dal Responsabile dell'ufficio.

Capo III

Rapporti tra i soggetti convenzionati

Art. 6

(Obblighi delle parti)

1. La Comunità:
 - a. assume la gestione dei servizi, interventi ed attività necessari a dare completa esecuzione a quanto previsto nell'art. 3, provvede ai relativi adempimenti, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente, curando altresì le relazioni con gli organi comunali.
 - b. provvede a dotarsi e rendere operativo e funzionale un idoneo ufficio, denominato *Ufficio Comune*, con adeguata dotazione strumentale e di personale.
 - c. custodisce e conserva, nei modi stabiliti dalla vigente legislazione, i dati e le informazioni di cui è in possesso per esplicare la funzione conferita.
2. Il Consorzio:
 - a. fornisce all'ufficio comune i dati e gli elementi di conoscenza necessari per il corretto svolgimento delle funzioni conferite.
 - b. si impegna a liquidare il dovuto alla Comunità nei tempi previsti.
 - c. favorisce le semplificazioni e le integrazioni procedurali.

Art. 7

(Durata della convenzione)

1. La durata della convenzione ha durata dal 01.12.2021 al 30.06.2026.
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, per un periodo di tempo di pari durata, o prorogata.

Art. 8

(Cessazione e revoca anticipata)

1. La convenzione, se non prorogata, cessa per scadenza del termine di durata.
2. La revoca unilaterale ha caratteristica di eccezionalità e non può essere effettuata prima che sia decorso il termine di 2 anni dal conferimento; è deliberata dal Comitato di Amministrazione entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Consorzio, in accordo con la Comunità, provvede a regolare i rapporti giuridici ed economici e gli eventuali profili successori, sulla base dei seguenti principi e criteri:
 - a) l'impegno del Consorzio nei confronti della Comunità ad adempiere alle obbligazioni e agli impegni assunti prima della revoca con i relativi oneri;
 - b) l'impegno del Consorzio a continuare a sostenere, pro quota, gli oneri connessi alle obbligazioni che devono essere adempiute dalla Comunità per lo svolgimento della funzione o del servizio che il Consorzio ha, a qualsiasi titolo, affidato ad essa, per tutta la durata dell'affidamento;
 - c) l'impegno da parte del Consorzio a regolare tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti della Comunità entro la data di decorrenza degli effetti della revoca;
 - d) la rinuncia a qualsiasi diritto su patrimonio e demanio costituiti con il conseguimento di contributi regionali o di soggetti terzi, nonché alla quota parte del patrimonio o del demanio costituiti con il contributo dei comuni della Comunità qualora, per ragioni tecniche, non sia frazionabile o anche qualora il suo frazionamento ne pregiudichi la funzionalità e la fruibilità.
3. In caso di revoca il Consorzio rientra nell'esercizio della funzione o del servizio già conferito alla Comunità; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali contenziosi insorti che riguardano il Consorzio.
4. In caso di revoca, salvo diverso accordo tra Comunità e Consorzio, il personale comandato, distaccato o trasferito alla Comunità da parte del Consorzio in relazione alla funzione o al servizio revocato torna nella dotazione organica del Consorzio stesso. Qualora la procedura di revoca sia attivata da più di un Comuni, anche in momenti diversi, la Comunità ha facoltà di richiedere la ricollocazione presso tali Comuni del personale da essa assunto direttamente per lo svolgimento della funzione o del servizio comunale oggetto della revoca, in proporzione al personale assunto per tale finalità e alle quote di partecipazione degli enti revocanti.
5. In caso di mancato accordo, circa la ricollocazione di cui al comma 3, entro il termine di revoca, la Comunità attiva le procedure di cui all'art. 33 del D. lgs. n. 165/2001, con gli oneri di cui al comma 8, dello stesso articolo a carico dei comuni revocanti.
6. L'Assemblea della Comunità prende atto della revoca nella prima seduta utile.

Art. 9

(Modifiche della convenzione)

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con conformi deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e dalla Assemblea della Comunità.

Art. 10

(Rapporti finanziari e garanzie)

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

1. La Comunità sostiene tutti i costi di funzionamento delle strutture, per l'esercizio delle competenze, delle funzioni e lo svolgimento delle attività inerenti il servizio che il Consorzio conferisce con la presente convenzione. Tali costi di funzionamento sono iscritti nel bilancio della Comunità, dovuti copertura con i trasferimenti specifici per le materie da parte della Regione, di altri enti, o da altri soggetti, con i proventi dei servizi erogati, con i trasferimenti richiesti al Consorzio e con fondi propri della Comunità.

A titolo indicativo i costi a carico degli enti sono:

- stipendi contribuiti e ogni altro emolumento dovuto al personale;
- corsi di aggiornamento e formazione del personale;
- costi relativi alla manutenzione evolutiva o correttiva dei vari pacchetti applicativi;
- costi relativi alla manutenzione dei mezzi delle strumentazioni tecnico/operative e delle strumentazioni informatiche, delle infrastrutture e degli impianti tecnologici, degli arredi, macchine per ufficio e di ogni altra attrezzatura o mezzo utilizzati;
- ogni altra spesa e trasferimenti direttamente imputabili alle materie trasferite.

Valutate le caratteristiche dell'Ente, non comparabili sotto l'aspetto demografico e strutturale con quelle di Comuni aderenti ad analoga convenzione, si definisce il costo che la Comunità addebiterà annualmente al Consorzio in via forfettaria in relazione alle dimensioni dell'Ente stesso e dei servizi richiesti, in Euro 500,00 (cinquecento,00) annui.

2. I costi di cui al comma 1, a decorrere dal terzo anno, potranno essere soggetti a rideterminazione sulla base dei costi effettivamente sostenuti, su proposta della Comunità e in accordo tra le parti.

3. Il Consorzio, si impegna a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga, a versare la quota di propria spettanza alla Comunità, mensilmente, oppure secondo le modalità concordate con il Responsabile dell'ufficio comune.

4. La Comunità provvede a dotarsi di idonea polizza assicurativa a garanzia degli eventuali danni connessi all'esercizio del servizio affidato derivanti agli enti convenzionati e a terzi.

5. Le parti danno atto che le somme versate a favore della Comunità, si concretizzano in una "provvista finanziaria" necessaria a garantire il funzionamento dell'Ufficio comune e non in un corrispettivo per le prestazioni fornite dallo stesso.

Art. 11

(Penalità)

1. In caso di inadempimenti da parte dell'Ufficio Comune, dai quali derivino pregiudizi o danni al Consorzio o a terzi, formalmente imputabili alla Comunità e definitivamente quantificati, la Comunità si impegna a rimborsare quanto subito, a titolo di danno patrimoniale o patrimonialmente quantificabile, dal Consorzio stesso. Per dare esecuzione a quanto previsto dal presente comma, il Consorzio dovrà, entro 30 gg. dal momento in cui sia venuto a conoscenza del fatto o comportamento che ha dato origine al pregiudizio o al danno, provvedere alla formale contestazione alla Comunità stessa, mediante raccomandata A. R..

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 12

(Controversie)

1. Ogni controversia tra gli enti convenzionati, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un unico arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Udine, che dovrà esprimersi entro 90 giorni dalla prima audizione delle parti, da effettuarsi entro 15 giorni dalla nomina.
2. Il presente arbitrato è irrituale e l'arbitro potrà emettere il lodo anche secondo principi di equità.

Art. 13

(Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applicano le disposizioni contenute nel Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.
2. I dati forniti dal Consorzio aderenti saranno raccolti presso l'ufficio associato per le finalità della presente convenzione. La Comunità di Montagna della Carnia verrà, con apposito atto, nominata, ai sensi dell'art. 28, del citato Reg. n. 2016/679/UE «responsabile del trattamento» e dichiara, a tal fine, l'impegno a ottemperare agli obblighi previsti dal citato Reg. n. 2016/679/UE per tutta la durata della presente convenzione, prestando garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Art. 14

(Disposizioni finali)

3. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tabella allegata B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 01.12.2021 al 16.12.2021.

Tolmezzo, lì 01.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Erika Andenna